NOTIZIARIO

Piquemme

notiziario della Camera Civile degli Avvocati di Padova Alberto Trabucchi

ANNO 26
numero
06
febbraio
2019

IN QUESTO NUMERO:

Intervento del nuovo presidente dell'UNCC, Avv. Antonio de Notaristefani . . . . . pag. 3

Proposte di riforma del processo civile: maneggiare con cura, Avv. Maurizio Molinari . pag. 5

Amarcord sì, ma... guardando al futuro, Avv. Mario Liccardo . . . . . pag. 8

Professione e Passioni, Avv. Lorenzo Locatelli . . . . . pag. 10

ADR e famiglia, appunti e spunti di riflessione, Avv. Cristina Broggin . . . . . pag. 12

La mediazione familiare, Dott.sse Federica Turrin e Silvia Furlan . . . . . pag. 15

Che fortuna le società... con socio unico, Avv. Marta Lico . . . . . pag. 18

Sentenza Cass. 30766/18 . . . . . pag. 19

La fattura elettronica, Dott. Bruno Zambon . . . . . pag. 26

Pillole sul CUP, Dott. Stefano Dalla Mutta . . . . . pag. 28

Caro Roberto... ci mancherai, Avv. Valentina Zorzan . . . . . pag. 29

Vignetta, Avv. Carlo Cappellari . . . . . pag. 30

Prossimi appuntamenti con la Camera Civile . . . . . pag. 31

Cruciverba . . . . . pag. 32

Saluti . . . . . pag. 32

Attendiamo i Vostri articoli, lettere, richieste, segnalazioni che potrete inviare al seguente indirizzo e-mail: pqmpadova@gmail.com

Piquemme
Notiziario della Camera Civile di Padova
Anno 26 - N° 06
Febbraio 2019
Direttore Responsabile
Biancamaria Stivanello
Periodico di contenuto professionale
Questo numero è stato chiuso il 06/07/17
Autorizzazione del Tribunale di Padova
N. 1408 del 15 aprile 1994

Comitato di Redazione
Giovanna Golfetto
Marta Lico
Lucio Squillace
Fiorenza Tomat
Valentina Zorzan

Stampa:
Tipografia Veneta - Padova

Intervento del nuovo presidente dell'UNCC

di Antonio de Notaristefani, avvocato del foro di Napoli e Presidente dell'UNCC

È difficile sintetizzare le linee di un programma di un'Associazione di avvocati civilisti: schiacciati dal nostro stesso numero, finiamo troppo spesso con il rassegnarci dinnanzi agli inconvenienti che incontriamo nell'esercizio della professione.

È sbagliato, e non solo per noi: l'avvocato non è soltanto un libero professionista, ma anche il necessario partecipe all'esercizio diffuso della funzione giurisdizionale (cito da Cass. SS.UU. 9861/2017) e quindi le criticità della nostra attività si traducono in difficoltà per i cittadini nell'accesso alla giustizia, e viceversa.

La più irreparabile di quelle criticità è il pericolo per la nostra indipendenza, la cui necessità è stata giustamente sottolineata dal Consiglio Nazionale Forense nella mozione, acclamata dal Congresso, con cui si è rivendicato il ruolo costituzionale dell'avvocato: una riforma processuale che si riveli errata si può abrogare, ma l'indipendenza, una volta persa, non si recupera più.

È per questo, che l'Unione nazionale delle Camere civili è contraria alla introduzione del socio di capitale nelle società tra avvocati: la considera un attentato a quella indipendenza, perché prima o poi inevitabilmente si verrebbe a creare un contrasto tra quel che la deontologia esige, e quel che il patto sociale impone.

Del resto, è lo stesso parere espresso dal Parlamento europeo che, con la risoluzione 108/2006 ha sottolineato come la indipendenza in parola sia in pericolo qualora gli avvocati "siano autorizzati ad "esercitare la professione in organizzazioni che consentono a persone che non sono professionisti "legali di esercitare o condividere il controllo dell'andamento dell'organizzazione mediante "investimenti di capitale o altro..."

Investimenti di capitale o altro, si badi: perché è evidente che a condizionare la indipendenza di noi avvocati può essere non soltanto la misura delle quote ma anche un rapporto contrattuale, e perciò pure il conferimento degli incarichi.

Certo, se l'indipendenza degli avvocati entrerà in Costituzione, il contrasto con norme come quelle che consentono una possibilità del genere sarà esplicito; ma già oggi esso esiste, perché senza avvocati indipendenti non è assicurato né il diritto alla difesa, né quello ad un processo giusto.

Ma la criticità che si prospetta all'orizzonte è la ennesima riforma del processo, che il Sig. Ministro ha preannunciato a breve, precisando anche che intende sottoporre la sua proposta al confronto con gli avvocati.

Si deve apprezzare il metodo prospettato, basato sul confronto; quanto al contenuto, allo stato non noto, bisogna dire che le esperienze passate non inducono all'ottimismo.

Il processo civile serve per stabilire chi ha ragione e chi ha torto, e deve tutelare la dignità e l'indipendenza delle persone, come quello penale deve proteggerne la libertà: negli ultimi anni, non è andata così.

Per tentare di ridurre il numero dei processi se ne è aumentato sempre di più il costo: non è giusto.

Per scoraggiare le impugnazioni se ne sono raddoppiati gli oneri fiscali per il caso di soccombenza: non è giusto.

Per rilanciare l'economia si è finito con il valutare le riforme processuali con il metro non della tutela che offrivano ai più deboli, ma dell'incremento del prodotto interno lordo, quel prodotto interno lordo che "misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere "vissuta": non è giusto.

Per attirare gli investitori esteri, si è puntato ad una sentenza pronta – senza peraltro neppure riuscirci – anche a costo di dimenticare che è importante in primo luogo che essa sia giusta, e che il processo deve avere tempi ragionevoli, e non affrettati: non è giusto.

Per agevolare il compito di chi deve decidere, si sono imposti agli avvocati oneri formali ogni volta maggiori, ed ormai apertamente degenerati

in un formalismo del processo assurdo piuttosto che eccessivo, a causa del quale circa il 32% di quella attività giudiziaria che è una risorsa non illimitata viene sprecata a pronunciare sentenze che sempre più spesso hanno ad oggetto la correttezza formale degli atti, e non i diritti dei cittadini: non è giusto.

Continuare non è necessario: l'importante, è che questa ennesima riforma del processo non sia un rimedio peggiore del male.

Per riformare il processo, io credo, occorra: 1) investire più soldi, pure per il personale; 2) riflettere bene su quello che si fa, anche attraverso un confronto adeguato con gli operatori: le soluzioni semplici alle questioni complesse si possono trovare, ma sono quasi sempre sbagliate, e temo che non sia modificando la struttura dell'atto introduttivo dei giudizi che si risolvano i problemi.

È necessaria, invece, una reale semplificazione, in maniera che quelle decisioni di mero rito che costituiscono una sconfitta in primo luogo per la Giustizia, e soltanto dopo per il cittadino che le subisce, rappresentino un evento eccezionale, e non un terzo del totale.

Certo, noi avvocati dobbiamo fare la nostra parte e rendere più agevole lo studio delle nostre difese, anche evitando ripetizioni inutili o esposizioni prolisse, ma occorrono degli incentivi efficaci: con piacere ho letto una recente sentenza del Tribunale di Roma che ha riconosciuto una maggiorazione dei compensi a chi era stato sintetico e chiaro.

Se il processo riveste un'importanza centrale nella vita di un civilista, è ovvio che oggi non si vive di solo processo: esistono le ADR.

Oggi, l'attività degli avvocati non è più limitata soltanto ad una sorta di intermediazione tecnica tra i cittadini ed il mondo della giustizia: attraverso le ADR, noi valutiamo e componiamo le ragioni delle parti, prevedendone la ricaduta sulla vita della collettività, delle cui istanze anche etiche dobbiamo farci carico nel momento in cui guidiamo l'autonomia privata, non più ristretta ai fenomeni negoziali, ma invece estesa anche a compiti che una volta erano appannaggio esclusivo dello Stato.

In questa prospettiva, la deontologia deve ampliarsi fino a ricomprendere la valutazione delle ragioni dell'altro; e per poterlo fare occorre una qualificazione che non può prescindere da una prova d'accesso che sia nello stesso tempo seria ed equa, perché la incoerenza delle percentuali di promozione tra una Commissione e l'altra è imbarazzante.

Ma deontologia e competenza non possono essere aggiudicate al massimo ribasso ed affidate soltanto alle regole del mercato: il mercato è il luogo dell'utile, non quello del giusto, e la concorrenza tra i liberi professionisti deve passare attraverso la valorizzazione del merito – e quindi anche formazione e specializzazioni – e non la stipula di convenzioni sui corrispettivi che ci sottraggono nello stesso tempo reddito e dignità.

Qualcosa è stato fatto, con la normativa in tema di equo compenso; ma è evidente che, fino a che la reazione alla imposizione di onorari iniqui sarà riservata all'oppresso la reale efficacia di quelle disposizioni sarà quanto meno dubbia: occorre che di quella reazione possano farsi promotori Enti od Associazioni.

Tutto questo, forse, piuttosto che il programma di una Associazione, è un miraggio, e quindi qualcuno ne sorriderà; ma se è vero che nessuna carovana ha mai raggiunto un miraggio, non meno vero è che, se non fossero esistiti i miraggi, nessuna carovana si sarebbe mai messa in cammino.

Antonio de Notaristefani

Tratto da Guida al Diritto

Proposte di riforma del processo civile: maneggiare con cura

di Maurizio Molinari, avvocato e Presidente della Camera Civile di Padova

Nelle giornate del 18-19-20 ottobre u.s. si è tenuto a Roma il VII Congresso Nazionale dell'Unione Nazionale delle Camere Civili nel corso del quale si è proceduto alle votazioni per il rinnovo della giunta.

Dopo un dibattito, articolato e costruttivo, è stato eletto nuovo presidente di UNCC l'avv. Antonio de Notaristefani di Napoli che ha prevalso sull'altro candidato, l'avv. Alberto Del Noce di Torino.

Nella squadra proposta dal collega Antonio de Notaristefani figurava anche il vice-presidente della Camera Civile di Padova, avv. Paolo Meneghel, al quale è stata successivamente assegnata la prestigiosa carica di tesoriere.

Si perpetua, dunque, una tradizione che vede la nostra associazione protagonista all'interno della giunta di UNCC e che ne conferma considerazione e stima.

Un sentito ringraziamento mi sento di rinnovare all'avv. Enrico Calore che in seno a UNCC per due mandati consecutivi ha ricoperto lo stesso ruolo di tesoriere con grande professionalità e generale apprezzamento.

Una delle prime questioni di cui la giunta di UNCC ha dovuto occuparsi all'indomani del suo insediamento ha riguardato il progetto di riforma del codice di procedura presentato dal Ministro della Giustizia Bonafede.

Da lungo tempo preannunciato, finalmente verso metà novembre u.s. il progetto è stato sottoposto alle associazioni forensi maggiormente rappresentative nonché ad ANF, OCF e ANM, convocate contemporaneamente dal Ministro il quale ha assicurato di essere disponibile a confronti su eventuali modifiche, salvo che sulle modalità di introduzione della causa con ricorso, aggiungendo peraltro che alla fine sarebbero stati i cittadini a decidere.

Le novità più rilevanti del progetto di riforma Bonafede si articolano sui seguenti punti:

a) ricorso come forma introduttiva generale del processo invece dell'atto di citazione;
b) obbligo, a pena di decadenza, di indicare i mezzi di prova nell'atto introduttivo;
c) obbligo, a pena di decadenza, per il convenuto di formulare eccezioni, difese e indicare specificamente i mezzi di prova nella comparsa di risposta da depositarsi non oltre 20 gg prima dell'udienza fissata dal Giudice;
d) soppressione delle memorie istruttorie, con facoltà del Giudice di ammetterle o meno;
e) attribuzione al Giudice di un ampio potere officioso nel disporre i mezzi di prova al di là delle preclusioni processuali, anche d'ufficio;
f) sanzioni severe in caso di rigetto delle domande processuali, o di mancata ottemperanza all'ordine di esibizione, o di mancata comparizione della Parte all'udienza all'uopo fissata;
g) previsione di una istruttoria stragiudiziale.

Si passerebbe, quindi, da un processo di tipo dispositivo ad un processo di forte stampo inquisitorio.

La risposta di UNCC per bocca del suo presidente non si è fatta attendere.

In una lettera dai toni pacati ma fermi l'avv. Antonio de Notaristefani ha svolto una serie di osservazioni proponendo a sua volta modifiche al progetto ministeriale da intendersi assolutamente imprescindibili, ovvero:

- l'eliminazione dell'obbligo di indicare a pena di decadenza nel ricorso e nella comparsa di risposta i mezzi di prova di cui il ricorrente e il convenuto intendono avvalersi,
- l'obbligatorietà e non più la facoltà per il Giudice di concedere un termine perentorio per la sola indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e di un altro termine per le sole indicazioni a prova contraria,
- la possibilità per le parti di dedurre mezzi di prova che si rendano necessari a seguito dell'esercizio del potere officioso del Giudice di disporre d'ufficio in qualsiasi momento mezzi di prova ritenuti necessari.

Si tratta di rimedi ritenuti indispensabili alle criticità peraltro individuate anche da altre associazioni, da OCF, CNF e da ANM.

Hanno fatto seguito altri incontri al termine dei quali il Ministro, preso atto delle problematiche avanzate, aveva promesso un testo modificato del progetto che però non è stato predisposto.

Nel corso dell'ultima audizione il Ministro chiedeva alle associazioni e organismi convocati una loro proposta modificativa del suo progetto di riforma.

La richiesta non è stata ritenuta accettabile perché intervenire sul progetto del Ministro avrebbe sostanzialmente comportato che la modifica risultasse condivisa, il che non è.

Il resto è cosa nota: grazie all'opera di convincimento operata da UNCC unitamente al CNF, all'OCF, all'AIGA e ad ANM, il Ministro ha ritenuto di soprassedere per il momento all'idea di introdurre con decreto legge il progetto predisposto, riservandosi al contempo di presentare un disegno di legge sul quale – anche tramite il dibattito parlamentare – si potrà intervenire.

Come ben sottolineato dal Presidente di UNCC Antonio de Notaristefani, vi è motivo di essere soddisfatti del risultato raggiunto sia perché si è pervenuti al mutamento di opinione da parte del Ministro della Giustizia maturato a seguito di un confronto serrato, sia perché UNCC è riuscita a creare con le altre rappresentanze dell'Avvocatura e con quelle della Magistratura un fronte comune che potrà produrre i suoi effetti anche nel futuro.

Naturalmente non è il caso di abbassare la guardia perché è prevedibile nei prossimi mesi un ritorno alla carica del governo sulla delicata questione del processo civile.

Usando un'espressione anglosassone, mi verrebbe da dire: "*handle with care*", ossia maneggiare con cura.

È vero, infatti, che probabilmente il nostro processo civile non è il migliore che possiamo immaginare, ma credo sia da sfatare la convinzione sottesa nel progetto ministeriale che esso sia la causa dei ritardi della nostra giustizia.

Non è solo una mia personale opinione che la scansione dei tempi dell'attuale processo abbia poco a vedere con l'arretrato accumulato negli anni passati.

Certamente qualcosa è perfettibile: ad esempio le memorie di cui all'art. 183, 6°comma, cpc da tre possono essere ridotte a due, i termini per le conclusionali e repliche possono essere abbreviati e via dicendo, ma siamo proprio sicuri che ciò sia funzionale alla celerità del giudizio?

Io francamente penso di no e resto della convinzione che il vero "*collo di bottiglia*" del processo civile sia nel momento della decisione.

La sentenza, anche se resa in forma abbreviata, e l'ordinanza nel rito sommario richiedono uno sforzo intellettivo di sintesi e di motivazione con tempi che non possono essere compressi più di tanto, pena il rischio di una decisione affrettata e/o superficiale e, proprio per questo, ingiusta.

Personalmente sono convinto che in questo momento non ci sia bisogno di una riforma del processo di cognizione di primo grado, salvo ovviamente qualche aggiustamento e un'opera mirata ad una effettiva semplificazione dei riti.

Le trappole che negli anni sono state poste dal nostro legislatore nell'ambito del processo d'appello (il filtro) e di Cassazione (eliminazione dell'udienza pubblica e modifica dell'art. 360, n.5, cpc) impongono a mio avviso che almeno quello di primo grado lasci intonse tutte le necessarie garanzie di pieno contraddittorio per la salvaguardia del diritto di difesa.

In ogni caso è impensabile procedere ad una revisione radicale del codice di rito in tempi troppo compressi.

Si tratta di modifiche che vanno adeguatamente soppesate, anche se dovessero provenire dell'Avvocatura e non dal Governo.

Del resto il lavoro realizzato dal gruppo nominato dalla passata giunta di UNCC con il compito di occuparsi del processo civile proponeva sostanzialmente di toccare il meno possibile il giudizio di primo grado, limitandosi a prevedere il reclamo avverso le ordinanze istruttorie e a quelle in tema di concessione o di negazione della provvisoria esecuzione di decreti ingiuntivi.

Il tema è di sicuro interesse e non mancheranno le occasioni per nuovi e costruttivi confronti.

Mi chiedo inoltre se sia mai possibile che ad ogni nuova legislatura si debba a tutti i costi proporre tutta una serie di modifiche al codice di procedura civile che non consente agli operatori del diritto di "*digerire*" adeguatamente le precedenti.

È noto che dopo l'introduzione di novità di natura processuale si origina tutta una serie di questioni interpretative che molto spesso sortiscono in contenzioso che si aggiunge a quello (già gravoso) sul merito.

Si è sempre detto che una parte non trascurabile dei giudizi attualmente pendenti in Cassazione (addirittura il 32%) riguarda proprio questio-

ni di natura processuale e di correttezza formale degli atti, non il merito.

Il continuo rimaneggiare del codice di rito non potrà a mio avviso che peggiorare la situazione vanificando la vera finalità del processo che è quella di stabilire chi ha ragione e chi ha torto.

Si ha a volte il sospetto che certe iniziative, anche dei precedenti governi, volte a mettere mano al codice di rito rispondono più ai richiami che periodicamente vengono fatti dalle istituzioni europee allo stato italiano per l'arretrato della giustizia civile, invece che all'effettiva convinzione della loro utilità.

Ma decisamente siamo un po' stanchi della cultura dell'illusione, ben sapendo che riforme a costo zero quale quella recentemente proposta dal Ministro ben difficilmente coglieranno nel segno.

Possiamo comodamente sostituire la citazione col ricorso, possiamo abolire le memorie istruttorie, ma difficilmente riusciremo ad accorciare i tempi delle decisioni.

Altra riflessione che mi viene spontanea riguarda il metodo: bene il confronto cercato dal Ministro con le associazioni forensi e gli organismi istituzionali dell'avvocatura e della Magistratura, ma che senso ha richiedere ai cittadini il loro punto di vista su questioni processuali come ha lasciato intendere, nemmeno tanto larvatamente, il Ministro della Giustizia nel corso del suo intervento al Congresso di Roma di UNCC?

È come se l'unità coronarica di un ospedale chiedesse lumi ai malati di cuore invece che ai cardiochirurghi che poi devono procedere all'intervento.

Per questo dico: "*attenzione: maneggiare con cura*".

Venendo alla situazione del nostro Tribunale, da una rapida indagine svolta rilevo che i numeri degli affari giudiziari sono sensibilmente calati rispetto agli anni scorsi.

Nell'anno 2018 il registro generale ha superato di poco le 9000 unità, numero decisamente inferiore agli oltre 14.000 procedimenti di qualche anno fa.

Sicuramente un decremento notevole, solo in parte attribuibile allo spostamento di competenza a favore dei Tribunali delle Imprese per le controversie in materia societaria, nonché di quelle aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.

Sappiamo tutti quali sono le cause di tale calo: l'aumento esponenziale e continuo del costo di accesso alla giustizia (del contributo unificato in particolare), la crisi economica, il raddoppio degli oneri fiscali in caso di soccombenza per scoraggiare le impugnazioni, l'imposizione di oneri formali sempre maggiori agli avvocati e così via.

Il discorso sarebbe molto lungo.

Quel che è certo è che non c'è da rallegrarsi di questo – del resto ampiamente prevedibile – calo del contenzioso che però induce alcune considerazioni.

La prima: se il decremento delle cause continuerà, è prevedibile che anche l'arretrato ne beneficerà, per cui prima di parlare di riforme penalizzanti per il sacrificio del contraddittorio che inevitabilmente comportano bisognerebbe disporre di dati statistici aggiornati.

È evidente che la situazione della giustizia civile in Italia non è uniforme, ma "*a macchia di leopardo*".

E allora massimo dev'essere l'impegno economico per far funzionare adeguatamente quegli uffici giudiziari che risultano particolarmente sguarniti negli organici di magistrati e personale amministrativo.

La seconda: l'introduzione del processo telematico ha comportato degli innegabili vantaggi a beneficio anche del personale di Cancelleria ma non bisogna certo abbassare la guardia.

Molti amministrativi delle Cancellerie del nostro Tribunale infatti, tra breve andranno in pensione – mi si dice – e non è prevista nell'immediato l'immissione di forze fresche.

Poi è evidente che anche noi avvocati dovremo fornire il nostro contributo nella pratica di tutti i giorni.

Un tema ad esempio che mi sta molto a cuore è la sinteticità degli atti processuali.

Ancora adesso mi capita di vedere memorie ex art. 183, 6°comma, n.1, cpc, che di fatto sono delle piccole conclusionali anticipate.

Soprattutto nei processi con più parti comportano un inutile appesantimento per il lavoro del Giudice e, ritengo, non sono nemmeno funzionali ad una efficace strategia difensiva, perché finiscono per "*bruciare*" tutte le argomentazioni a disposizione.

Il tema è, dunque, molto più complesso di quel che appare e solo l'impegno forte e costante nel tempo di tutti i protagonisti della macchina giustizia, avvocatura, magistratura e legislatore potrà davvero sortire risultati positivi.

Maurizio Molinari

Amarcord sì, ma... guardando al futuro!

di Mario Liccardo, avvocato e Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Padova

U*bi commoda ibi incommoda....*

Un giorno di qualche mese fa Lucio – che fra l'altro da consigliere della Camera Civile, si occupa di questo magazine – mi ha fermato fuori dal Tribunale dicendomi: "*Visto che sei socio da tanti anni della nostra associazione, ex consigliere della stessa, e da qualche mese anche toga d'oro, potresti scrivere per noi qualcosa della tua esperienza professionale ed umana...*".

Lucio è stato molto gentile nella forma, però la prima cosa che ho pensato è stata che mi sarebbe piaciuto trovarmi a ruoli invertiti. Eh sì perché invecchiare scoccia!... Ed anche se non mi sento gli anni che ho, so di averli e capisco che quando uno ti fa una richiesta come la sua, sei finito da quella parte di là della rete e non c'è la possibilità di ributtare la palla nell'altra metà del campo !!!...

Comunque ok, mi adeguo e vesto i panni del vecchio avvocato saggio (saggio?... bah chissà...).

Per la verità non so neanche quanto ed a chi possa interessare, comunque almeno per cercare di essere meno noioso provo a mettere in ordine qualche ricordo e pensiero, numerandoli.

Dunque:

1. Mi sono laureato ai tempi in cui alla nostra Università i docenti si chiamavano Trabucchi, Attardi, Burdese, Bettiol, Genovese, Crisafulli...per citarne solo alcuni. C'era ancora una sana e viva goliardia, la Vitaliano Lenguazza viveva il suo più fulgido periodo, più o meno tutti gli studenti ed anche i neo laureati facevano qualcosa di lavorativo per avere i soldi per le sigarette o per la Vespa o la Lambretta. Io collaboravo quasi quotidianamente con il Gazzettino (ed ho rischiato di essere assunto, appena laureato); poi ho anche preso subito l'abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche negli istituti tecnici – ma per 2 anni dopo la laurea ho finito per insegnare... francese alle scuole medie.
2. Insomma era per dire che alla fine del corso di laurea avevo idee non proprio chiarissime, anche perché come succede ai giovani di oggi, avrei avuto la frenesia di guadagnare subito piuttosto che l'aspirazione ad avviarmi sul serio alla professione, considerata difficile e riservata a pochi (ed i praticanti non prendevano una lira, quasi quasi dovevano pagare loro per avere un "maestro" che li avviava...).
3. Visto però che la laurea apriva quella strada, ho provato ad imboccarla; ed ho avuto la fortuna di essere accolto come un secondo figlio dall'avv. Dino Cortese (sì, il papà di Benedetto, che si era laureato negli stessi miei giorni) e dall'avv. Dario Puchetti (poi divenuto magistrato al Tar), dai quali ho imparato tanto... tutto quello che l'Università - allora solo teorica e per nulla "pratica"- non mi aveva insegnato. Maestri, che sono stati tali nel vero senso della parola e che non mi hanno mai utilizzato come "*segretaria di riserva*"... In quello Studio e più tardi al fianco di Luciano Altichieri "ho capito" davvero la professione: le difficoltà, l'impegno necessario, l'approccio da avere con i clienti e con i giudici... in una parola il ruolo dell'Avvocato. E la maiuscola non è un errore di battitura! Eh sì, perché se anche oggi abbiamo perso l'appeal che ci era riconosciuto dalla società come categoria, io continuo a credere che la nostra non sia una professione qualsiasi ma un po' come per il medico, debba essere anche un po' una missione... Una missione verso il cliente disperato che chiede aiuto alla nostra professionalità appunto per far valere i suoi diritti; una missione verso la società per l'affermazione del principio di legalità, senza il quale ci sarebbe il far west.

   Ed è per questo che credo che se mai gli Ordini professionali un giorno venissero aboliti, il nostro non dovrebbe esserlo mai; e comunque quali che fossero le nuove regole, non potrebbe mai venir messo da parte il nostro codice deontologico...

   Insomma io vedo l'Avvocato in forma tridimensionale: un lavoro, un ruolo sociale, una garanzia di legalità. Ed il collante non può che essere un comportamento deontologicamente ineccepibile, verso i clienti e verso i colleghi.
4. Com'era il vecchio Tribunale?... Lo dico solo per i più giovani.

   I cellulari per trovarsi erano le nostre voci, d'altronde quando io ho cominciato eravamo 300 scarsi e lo straordinario anello centrale faceva da megafono consentendo di vedersi e chiamarsi da un piano all'altro: aule del penale, ufficiali giu-

diziari e sede dell'Ordine al piano terra, Tribunale Civile al primo piano, Pretura al secondo, Procura al terzo... Niente aria condizionata d'estate; ma la compianta Giovanna Pozzan pretendeva che i maschietti fossero tutti in giacca e cravatta anche in pieno luglio e le giovani colleghe non potevano azzardare scollature ammiccanti perchè si prendevano rimbrotti pubblici in udienza!...

Comunque ad un certo punto le tecnologie hanno cominciato a fare progressi e la prima fotocopiatrice (con carta chimica) ha trovato ospitalità nell'anticamera dell'Ordine: potete immaginare le code...

5. Affastello questi ricordi perché mi è stato chiesto un po' di amarcord, ma non sono nostalgico di quel passato, che era sicuramente più scomodo, anche nella quotidianità della logistica, delle udienze, delle cancellerie, delle notifiche ecc. Però....

   Però, anche se può sembrare impossibile, quella lentezza, quello "slow" che fa sorridere rispetto al "fast" ed allo "smart" di oggi... ecco quel mondo analogico là aveva un' "*umanità*" – non saprei quale altro termine usare – che oggi si è un po' persa (per la verità non solo nel Palazzo).

   Le mattinate in tribunale ed il caffè all'angolo di via Altinate erano il collante che consentiva di trattare una questione con l'avversario anche senza appuntamento e cementava i rapporti di colleganza, che poi in molti casi diventavano di vera amicizia. Ma allora non c'erano le e-mail e whatsapp che ci fanno tenere l'occhio fisso sullo smartphone impedendoci anche di vedere e salutare il collega che ci passa accanto...

   In cambio riusciamo a fare dieci volte le cose che si facevano allora...Bene, benissimo! Solo che non avverto più attorno a me la *serenità* che in qualche modo allora c'era... Perché?...

6. In ogni caso stiamo vivendo anni di straordinaria trasformazione di tutto ciò che ci circonda e non solo nel piccolo nostro mondo dell'avvocatura. La velocità di questi cambiamenti è davvero eccezionale e non paragonabile all'evoluzione che pure il mondo ha avuto nei secoli. Mi piacerebbe star qui ancora per molto tempo a vedere quello che succederà, perché sono curioso ed appassionato al futuro più che al passato; e con i giovani sto meglio che con i miei coetanei. Per questo devo dire che la professione mi ha dato una splendida chance, perché forse solo nella nostra può succedere che per una stessa questione si possano incontrare (e "scontrare") colleghi fra loro divisi da parecchi anni di età; per cui l'interscambio (proprio per ragioni anagrafiche) di sensibilità e cognizioni diverse è normale ed abituale.

7. Peraltro ammiro molto i giovani di oggi: così rapidi, interconnessi, intuitivi, "*cittadini del mondo*"... Mi dispiace solo quando li vedo un po' più fragili di quello che eravamo noi, di fronte alle difficoltà: forse perché noi le difficoltà le incontravamo subito da piccoli e così generavamo gli anticorpi utili più tardi, mentre oggi questo tipo di vaccino i giovani non hanno avuto modo di farlo...

   Sto scrivendo per il giornalino della Camera Civile e quindi per concludere fatemi dire una parola sulla nostra associazione che svolge da sempre un ruolo importante ed ha avuto ed ha colleghi bravi, efficaci e volonterosi, che si sono spesi e spendono nell'interesse di tutti gli altri colleghi, civilisti in particolare. E non faccio nomi per non far torto a qualcuno nell'involontaria omissione. Altre associazioni operano nel nostro Foro, sono numerose ed ognuna con un suo DNA che in qualche modo si rifà a delle specializzazioni *ante literam* (a proposito, quella in parte lo è già, ma soprattutto sarà la stella cometa del nostro/Vostro futuro...).

   Sono, tutte queste associazioni, un bel esempio di impegno solidale, che aiuta ad uscire del guscio del proprio stretto interesse individuale. Come lo è l'impegno nel Consiglio dell'Ordine: magari non da tutti compreso, come succede restando a guardare le cose dall'esterno; ma che – vi assicuro per testimonianza diretta – è, da parte di ciascuno dei consiglieri, assoluto e faticoso, ed in alcuni casi meritevole di *standing ovation* per la dedizione.

   E perciò mi auguro che questo tipo di impegno nel nostro associazionismo possa ricevere sempre nuova linfa anche dall'impegno di tanti nuovi colleghi che si affacciano ora alla professione.

   Siccome fa chic, lasciatemi concludere con una citazione attuale oggi come quando fu pronunciata dal suo autore (...chi se non Calamandrei?):

   Utile è quell'avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l'udienza con la sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza: proprio il contrario, dunque, di quello che certo pubblico intende per «grande avvocato».

Mario Liccardo

Professione e Passioni

di Lorenzo Locatelli, avvocato e direttore della Scuola forense di Padova

Baudelaire diceva che *tutto ben considerato, lavorare è meno noioso che divertirsi*. Non so quanto lavorasse Baudelaire ma certo è che lavoro e tempo libero sono due bisogni fondamentali e l'equilibrio di una persona passa inevitabilmente dal rapporto tra loro. Ho sempre cercato di lavorare tanto ma anche di divertirmi, cosa non sempre facile quando si sceglie un mestiere come il nostro, con il rischio concreto che le tensioni accumulate durante l'orario *produttivo* si riverberino sui momenti di libertà.

Sport e musica, per me, non sono un optional ma una necessità.

Come accade a molti, con l'aumentare dell'età ho scelto sport di resistenza e qui il problema del ciclismo come della corsa, è che la monotonia su tratti lunghi può destare l'apertura di fastidiosi file cerebrali di lavoro che, evidentemente, rimangono lì pronti a darti pena, come se già il sudore e il battito elevato non fossero sufficienti. A volte, poi, la molestia è scatenata da qualche occasionale *cliente* su due ruote, il quale crede che siccome sei avvocato tu possa, magari tra i tornanti del Pordoi, risolvere il problema della ex moglie che dopo il divorzio gli ha lasciato si e no la bicicletta (solo perché ne ignora il valore, suppongo).

Con la musica è diverso. Che io stia chiuso nella mia stanza avendo come unici riferimenti il cane e la vicina del piano di sopra (forse non due fenomeni della melodia ma li amo entrambi per la pazienza), o che suoni in pubblico la mente si sgombera. È, del resto, un dato scientifico che la musica è terapeutica e che ristabilisce i ritmi organici fondamentali: la respirazione, il battito del cuore, la digestione, il rilassamento muscolare.

Ecco dunque che in una professione a elevato margine di stress, cantare o suonare può rivelarsi ben più che un passatempo, potendosi allentare le strette date dalla paura, dall'angoscia, dal conflitto, dalla frustrazione, dal senso di responsabilità.

B.B. King diceva che *cantare la vostra tristezza alleggerisce il cuore*. Non solo: aggiungeva che *gli urlatori di blues comunicavano molto di più della tristezza*, trasmettendo *messaggi codificati in musica. Se arrivava il padrone, si poteva cantare un avvertimento conosciuto ai lavoratori del campo vicino; il Blues poteva segnalare quello che stava per accadere* e quindi la musica diventa in certe circostanze qualcosa in più: il chitarrista di Itta Bena la chiamava *una questione di sopravvivenza*.

Ho sempre creduto che l'atto di un avvocato abbia molte cose in comune con un brano. Dopo l'*intro*, spesso strumentale e tecnica, la narrazione è affidata alle *strofe* mentre gli *incisi* o *ritornelli* ripetono a intervalli regolari la chiave risolutiva. Chi vuole inserisce degli *special* di fantasia ma, poi, ecco inesorabile il *ponte* che ricrea la tensione e lancia il lavoro verso la parte *finale*: qui, sappiamo bene che una conclusione imprecisa come un disgraziato tocco di chitarra può rovinare ore di impegno.

Ho avuto la fortuna di cantare e suonare con tante persone. Alcune sono diventate famose, altre magari lo diventeranno: la musica è, del resto, davvero trasversale perché riesce a integrarti con naturalezza e capisci che non importa davvero a nessuno della tua età. Tra noi avvocati, poi, i musicisti non mancano certo e le *note* ci sono del resto familiari: dei *LawProfile* posso solo dire che con Luca Marchetto, Filippo Giacomello, Enrico Cogo e, agli albori, Michele Cattaneo mi sono sempre divertito, forse perché nessuno di loro si è mai sognato di *fare l'avvocato* tra un pezzo e l'altro. Ridendo e scherzando abbiamo suonato in giro per l'Italia e a luglio del 2017 abbiamo portato un'ora abbondante di sound italiano al *Fiddler's Elbow* a Londra.

Esiste comunque un avvocato su tutti tra i musicisti. Paolo Conte, che in *Parole d'amore scritte a macchina* ha provato a trasferire in musica il feeling di chi, ancora innamorato, riceve l'atto introduttivo di una separazione: *Memorabile. Frasi d'amore scritte a macchina: la nostra storia in quattro pagine che, raccontata, ci può perdere. Ah, formidabile. Il tuo avvocato è proprio un asino; no, certe cose non si scrivono, che poi i giudici ne soffrono. Eh, eh, eh: rido perché, a parte lo stile del tuo legale, sono parole tue d'amore scritte a macchina, Baby, van tanto bene per me.*

Lorenzo Locatelli

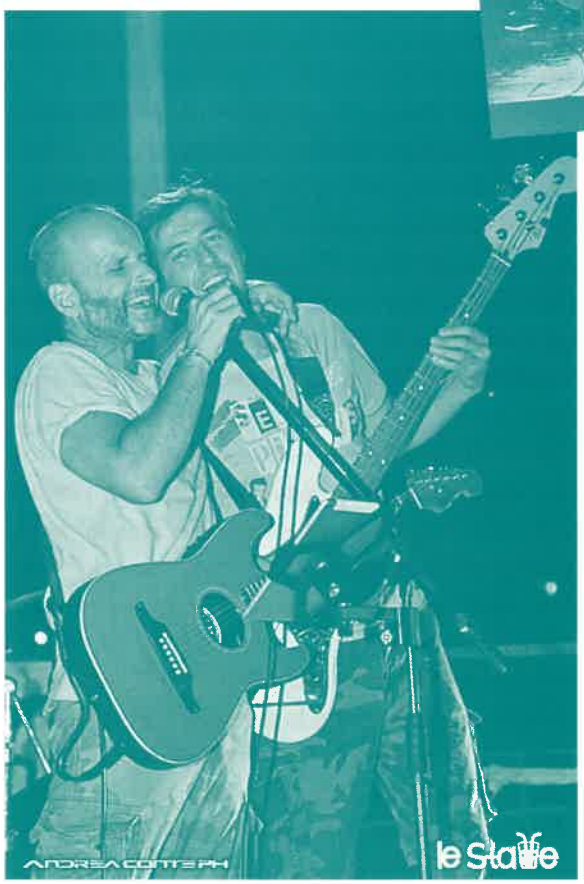

ADR e Famiglia, appunti e spunti di riflessione

di Cristina Broggin, avvocato del foro di Padova nonché mediatore civile e commerciale

Lo scorso mese di ottobre ho avuto il piacere di organizzare un convegno che ha messo a confronto due temi di grande attualità per noi avvocati: quali «ADR» e «FAMIGLIA», resi ancora più interessanti dalla proposta di legge del senatore S. Pillon che ha l'obiettivo dell'obbligatorietà della mediazione familiare, lambendo così entrambi gli istituti in argomento.

L'esperienza che ho maturato quale mediatore civile e commerciale (dal 2010) e membro nel Comitato di Avvocati per la Negoziazione (dal 2014) mi induce a ritenere che sia non solo utile ma addirittura necessario – per noi avvocati e tecnici – soffermarci sulle diverse opportunità offerte dal legislatore in tali ambiti, sui quali, nell'arco dell'ultimo ventennio è intervenuto ripetutamente ed in maniera significativa: da tempi più lontani in materia di famiglia e, più di recente, in seno alle ADR.

L'oggetto dell'approfondimento odierno verte, dunque, sull'utilizzo delle tecniche alternative (rectius "appropriate") di risoluzione delle controversie in ambito familiare, posto che oggi più che mai, vi sono interconnessioni sempre più concrete tra le due materie: del resto a molti di noi è senz'altro già capitato di cimentarsi nell'ambito della famiglia, con le nuove tecniche di risoluzione alternativa della controversia.

Cominciando dalla materia familiare, vale la pena di ricordare che prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, ci si focalizzava sulla figura del marito e del padre: istituti quali "dote", i "beni parafernali" e lo stesso aggettivo "patria" riferito alla potestà, non lasciano spazio a dubbi sulla centralità di tali ruoli e non hanno bisogno di ulteriori osservazioni.

Nel tempo vi è stata una sorta di evoluzione, che si può dire abbia portato per certi aspetti addirittura ad una esasperazione nel versante opposto, da cui la lamentata preferenza della figura della madre (maternal prefence), subita per alcuni come una sorta di automatismo – ancora una volta eccessivo – in tempi non troppo lontani.

In questo iter, si sono susseguite una serie di innovazioni legislative, quali:

- L. 54/2006: che dall'affido esclusivo ha portato «all'affidamento condiviso dei figli» (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) e finalmente pare mettere più al centro i figli che la coppia in crisi;
- L. 154/2013 che impone il passaggio dalla "potestà" genitoriale alla "responsabilità" genitoriale (laddove prima ancora era "patria" potestà) sia per la separazione che per il divorzio, parificato dall'art. 12 sexies L. 898/70, ed ha introdotto gli artt. 337 bis e la «responsabilità» genitoriale che mette al centro l'interesse morale e materiale della prole;
- L. 132/2014 è stata introdotta la negoziazione anche in tema di famiglia;
- L. 55/2015 che ricuce lo spazio intermedio dalla separazione al divorzio dai tre anni ai 6 mesi / 1 anno a seconda dei casi;
- in materia penale dapprima la modifica dell'art. 570 c.p. ed ora la recentissima introduzione dell'art. 570 bis c.p.che amplia il campo della sanzione a tutte le situazioni omissive, stringendo così le maglie per giungere una sentenza di condanna;
- nell'agosto 2018 la proposta di legge S. Pillon, peraltro anche già ampiamente criticata per alcuni aspetti anche delle stesse associazioni di categoria che ne hanno ampiamente messo in risalto le criticità attivandosi per proporre modifiche mirate.

Quando mi soffermo a ragionare sull'excursus dell'ultimo ventennio, che ho vissuto direttamente, riaffiorano alla mente i ricordi di quando da "praticante" sedevo vicino al "dominus" per imparare la professione forense. Se si trattavano pratiche afferenti alla famiglia in "crisi" venivano prospettate due alternative: separazione giudiziale o consensuale, divorzio giudiziale o congiunto.

Spesso e volentieri si procedeva con la giudiziale, anticipando ai clienti che, nel caso si fosse trovato un accordo all'esito dell'istruttoria, ben si sarebbero potute presentare le conclusioni congiunte, ricordandosi poi di procedere comunque alle notifiche della sentenza.

Per non tacere che, contestualmente, si procedeva con le necessarie verifiche atte a valutare tutti gli elementi che potessero fondare una domanda di addebito in danno al coniuge avversario. L'essenza del contendere era prettamente centrata sui coniugi, sulle loro spesso ampiamente sperequate risorse economiche – oltre che psicologiche – e per lo più si finiva con l'affido esclusivo alla madre dei figli, con l'onere del mantenimento in capo al padre. Capitavano, più raramente, casi di coniugi con risorse economiche paritetiche che allora si osteggiavano in maniera ancora più strenua per l'affido.

Da allora, molto è cambiato: basti solo pensare all'obbligo deontologico che abbiamo di informare i clienti che si rivolgono a noi per la separazione o il divorzio, ai quali dobbiamo prospettare tutti diversi strumenti che possiamo (rectius: dobbiamo?!) utilizzare per affrontare la controversia: dal giudizio in Tribunale, alla negoziazione in materia di famiglia ed, ancora, alla mediazione nel caso di questioni economiche da affrontare: si pensi alle case in comune, specie quelle di vacanza acquistate in costanza di matrimonio, ai conti correnti cointestati, ai prestiti conferiti da un coniuge all'altro in costanza di matrimonio magari per appianare debiti dell'azienda dell'altro coniuge, o ancora ad intestazioni più o meno fittizie di quote di società, o di case familiari di pregio, o acquisti di immobili effettuati con i risarcimenti di sinistri stradali o con eredità nel frattempo ricevute. Quante volte ci capita di sentire che tali beni sono stati conferiti da un coniuge alla famiglia, spesso in maniera inconsapevole ed automatica, pur non essendovi tenuto, e constatarne il pentimento col senno del poi, quando nella fase di crisi della famiglia vengono messe in discussione tutte quelle scelte di condivisione che al tempo erano state date per scontate ed assunte senza ulteriori cautele (!).

Ecco dunque che entra in gioco l'utilità delle ADR introdotte nel nostro sistema con:

- D. L.vo 28/2010 e successive modifiche con alterne vicende sull'obbligatorietà;
- L. 132/2014 (cfr. art. 6) in materia di famiglia.

Premetto che ritengo comunque che alle volte sia utile, se non addirittura necessario, attivare la tutela Giudiziale: ritengo solo che questa alternativa debba essere valutata di volta in volta. Può capitare infatti che ci si trovi la strada sbarrata anche magari dal collega che rappresenta la controparte e non intende in alcun modo consigliare il proprio assistito ad avvalersi di questi mezzi. O alle volte che ci sono situazioni così particolari, dove si debba mettere in discussione purtroppo la stessa capacità genitoriale e dove sia addirittura necessario l'intervento del Giudice il cui vaglio risulti proprio indefettibile, ma li voglio considerare casi marginali.

In ogni famiglia si intersecano sempre questioni economiche, pensare dunque ad una mediazione commerciale anche in materia familiare è cosa che oggi davvero non stupisce più ed anzi ci troviamo sempre più spesso ad affrontare. Personalmente mi è capitato di vedere attivare per la stessa pratica familiare, particolarmente complessa, da una lato la negoziazione (per la modifica delle condizioni di separazione) e dall'altro mediazione (per questioni afferenti alla divisione degli immobili) ed in un successivo momento – dopo mesi di lavoro con le ADR ed avere appianato le distanze tra le parti – di depositare un ricorso per divorzio congiunto dinanzi al Tribunale. Vi sono infatti situazioni dove può dunque rivelarsi davvero utile attivare anche più di un percorso di risoluzione, tenendo a mente che il cliente non vuole necessariamente affrontare una causa ma, piuttosto, ottenere un risultato.

Ritengo che tutto il fermento in materia di ADR sia frutto di una sempre maggiore presa di coscienza della centralità dell'individuo ed abbia il dichiarato intento di restituire alla parte il proprio ruolo: quello di potersi gestire il conflitto senza continuare delegarlo né all'avvocato né al Giudice, con conseguente auto-determinazione della parte che, non solo deve essere consapevole delle proprie ragioni ma ha così anche l'opportunità di attivarsi in prima persona per cercare essa stessa una soluzione al conflitto.

La scelta sulla gestione chiaramente va ponderata di volta in volta col cliente, il quale potrà scegliere se rimettersi al Giudice, delegare all'avvocato o partecipare in prima persona alla definizione della controversia.

Personalmente, approvo la mediazione come strumento di civiltà, dove la lite viene restituita

al proprietario del conflitto, la cui risoluzione richiede tempo ed impegno a tutte le parti, le quali possono così mettersi in gioco con le loro risorse, quali autonomia e responsabilità. Conseguentemente sta a noi avvocati proporre ai nostri assistiti il mezzo più congruo per gestire la crisi. Certo è che non possiamo più ragionare col vecchio sistema binario giudiziale/consensuale o congiunto: ora dobbiamo aprioristicamente avvisare i nostri clienti di tutti diversi percorsi che si possono intraprendere per arrivare alla soluzione dei quesiti che portano sul nostro tavolo.

Questo comporta per noi avvocati lo sforzo di modificare l'approccio con i nostri clienti cui possiamo iniziare a chiedere l'impegno di farsi carico non solo del problema ma della soluzione dello stesso. Sul punto richiamo un interessante spunto proposto in un libro di Massimo Recalcati intitolato «Il complesso di Telemaco» scritto nel 2013 (I Saggi, Feltrinelli), dove osservava che la genitorialità non può essere confusa con il destino, spesso burrascoso della coppia nel cui gorgo di rivendicazioni possono essere trascinati i figli. Ebbene egli osserva come in tali frangenti si esiga l'intervento del "Terzo". E da qui la riflessione se, in realtà, il giudice non intervenga piuttosto sugli adulti che sui figli e sul fatto che la sua chiamata in causa, sempre più inflazionata, sia in realtà la testimonianza di una «*minorizzazione generalizzata degli adulti*» che evidenzierebbe da un lato il venire meno della forza di assumersi la responsabilità di una decisione che afferisce ad ogni atto educativo, con conseguente delega della responsabilità al giudice.

Tali riflessioni non possono esimersi dalla considerazione che proprio in questi mesi è al vaglio il DDL 735 proposto dal senatore proponente Simone Pillon, il cui titolo è molto impegnativo: «Nome in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bi-genitorialità» che si propone di porre in essere una riforma c.d. "epocale", che nasce dalla necessità di adeguamento alla Risoluzione UE 2079/2015 del Consiglio d'Europa, che esorta gli Stati membri ad adottare legislazioni che assicurino l'effettiva eguaglianza dei genitori rispetto ai figli, con concreta partecipazione dei medesimi nelle reciproche vite, suggerendo la doppia residenza o domicilio (c.d. shared residence) incoraggiando la mediazione, con colloquio informativo obbligatorio fissato dal Giudice. L'intento dichiarato di tale innovazione legislativa, sarebbe quello di riassegnare la centralità alla famiglia ed ai genitori, lasciando al Giudice di intervenire in via residuale: in caso di mancato accordo per la verifica della non contrarietà all'interesse dei minori nelle decisioni assunte dai genitori. Tralasciando in questa sede di commentare i contenuti della proposta (non tutti necessariamente condivisibili) e non sapendo davvero se, quando e con quali contenuti originari arriverà alla fine dell'iter – mi limito solo ad osservare come la stessa sia in ogni caso l'emblema di un segno dei tempi, in sintonia con tutte le premesse, anche legislative, sinora attuatesi.

Per concludere voglio prendere in prestito l'espressione del filosofo polacco Zygmut Bauman che ha elaborato il concetto di «società o modernità liquida». Alla sua visione di crisi della comunità e di individualismo sfrenato secondo cui «il cambiamento è l'unica cosa permanente e l'incertezza è l'unica certezza» io oppongo invece un po' di ottimismo: sono convinta anche io che il cambiamento sia il filo conduttore di questi tempi ma ritengo anche che sia utile e necessario per noi, operatori del diritto, starci dentro e viverlo da protagonisti.

Se, dunque, vi sono delle iniziative di legge che non si rivelano subito corrette e nemmeno del tutto coerenti con l'obiettivo iniziale, almeno c'è un percorso, un file rouge da seguire e da raggiungere. Credo che nessuno possa parlare di una involuzione ma semplicemente di una lunga serie di tentativi volti comunque a portare l'individuo al centro, riconoscendolo nel proprio ruolo, nella propria responsabilità e nel pieno esercizio della propria autonomia, anche – e soprattutto – nel delicatissimo "nodo" delle relazioni familiari.

Cristina Broggin

La mediazione familiare

di Federica Turrin e Silvia Furlan, mediatrici familiari

L'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ha definito la mediazione familiare "*un momento di riflessione sulla crisi, una boccata d'aria all'interno dei conflitti delle coppie che si separano*".

Sebbene l'art. 337 *octies*, II comma, c.c. riconosca al giudice, qualora ne ravvisi l'opportunità, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, di "consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli", si ritiene che la Mediazione Familiare sia un percorso utile da intraprendere anche (e soprattutto) prima di giungere al cospetto di un giudice, in quanto ben si addice alle relazioni ed alle esigenze proprie della famiglia in crisi, così come suggerito anche a livello internazionale, ormai da tempo. Si ricorda:

- la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, (Strasburgo, 25 gennaio 1996), art. 13 che promuove il ricorso alla mediazione quale strumento per prevenire o risolvere i conflitti ed evitare procedimenti che coinvolgano minori dinnanzi ad un'autorità giudiziaria;
- la Raccomandazione sulla Mediazione Familiare del Comitato dei Ministri agli Stati membri adottata dal Comitato dei Ministri il 21 gennaio 1998 sui sistemi relativi alla composizione delle controversie familiari, ed in particolare di quelle che insorgono durante il processo di separazione e di divorzio, al fine di promuovere le soluzioni di composizione amichevole e così ridurre i conflitti nell'interesse di tutti i membri della famiglia e tutelare gli interessi superiori ed il benessere dei figli;
- la Convenzione sulle relazioni personali (Strasburgo 15 maggio 2003) art. 7 "*Risoluzione delle controversie in materia di relazioni personali*" *secondo cui "Quando bisogna risolvere delle controversie in materia di relazioni personali, le autorità giudiziarie devono adottare tutte le misure appropriate per incoraggiare i genitori e le altre persone che hanno dei legami familiari con il fanciullo a raggiungere degli accordi amichevoli a proposito delle relazioni personali con quest'ultimo in particolare facendo particolare ricorso alla Mediazione familiare e ad altri metodi di risoluzione delle controversie*".

In questa sede ci riferiremo all'utilizzo dello strumento nei casi di separazione o divorzio, così come richiamato dalla Normativa UNI11644 pubblicata nell'agosto 2016.

La separazione tende ad essere una delle esperienze umane più dolorose: quando si diventa estranei e ci si allontana da una persona che ci è stata prossima, che si ama o che si è amata, con cui si è condiviso parte del proprio cammino, la vita può precipitare in una profonda disperazione. Il conflitto, in sé e per sé, non è né positivo né negativo; sicuramente è congenito alla società umana ed acquisirne consapevolezza è utile alla costruzione di un vivere sociale in cui l'interazione di diversità e di comportamenti, a volte incompatibili, possono trovare espressione e risoluzione, diventando un'opportunità, qualora si sia in grado di coglierne e valorizzarne gli aspetti costruttivi. Ci sono, però, conflitti che non si riescono ad affrontare da soli, per cui può essere utile un sostegno: per comprendere ciò che sta accadendo e per poter riorganizzare la propria vita con chiarezza e controllo, evitando che l'escalation del conflitto si trasformi in minaccia non solo per la coppia ma anche per i figli. La mediazione familiare cerca di evitare degenerazioni distruttive, offrendo la possibilità di cogliere e strutturare nuove modalità di relazione all'interno del sistema familiare, nel rispetto di ciò che è, tutelando prima di tutto i diritti dei figli, ove presenti.

La mediazione familiare è un possibile luogo di incontro, dove le persone arrivano con la propria storia, carichi di pensieri, preconcetti, giudizi, timori, convinti delle proprie ragioni ma, spesso, del tutto ignari delle motivazioni che hanno indotto l'altra parte a comportarsi in un determinato modo. Del resto "la mappa non è il territorio", per cui la rappresentazione della realtà avviene necessariamente attraverso una interpretazione condizionata dalla cultura di appartenenza, il vissuto personale ed il diverso uso dei sensi, da cui le modalità diverse di conoscere e vedere il

mondo. Il mediatore familiare sa che ogni individuo costruisce la realtà dal proprio punto di vista e, quindi, l'origine e la fonte della realtà risulta soggettiva.

Cosa può fare il mediatore familiare? Il mediatore, libero dall'idea di dover intervenire o di avere soluzioni, assiste e supporta le parti nella ricerca della loro soluzione, accogliendone le storie e facilitandone la comunicazione; non giudica, non attribuisce né torti né ragioni, ma tiene conto del fatto che quando scaturisce un conflitto è facile che si crei uno spazio in cui ci si isola, un vuoto che si cerca in tutti i modi di riempire con parole, anzi monologhi detti fra sé e sé che servono solo a rafforzare le proprie ragioni e ad innalzare muri invalicabili.

In mediazione il conflitto non viene represso o rifiutato ma riconosciuto, accolto e assecondato per poter lasciar emergere i suoi vari aspetti, valorizzandone quelli costruttivi. L'obiettivo è creare uno spazio di incontro e di dialogo, atto a fornire alla coppia strumenti utili e duraturi per affrontare il nuovo assetto familiare, per trovare accordi concreti condivisi e personalizzati in base alla propria famiglia ed alle sue caratteristiche, permettendo ai genitori di esercitare la propria responsabilità genitoriale, evitando deleghe a terzi.

La mediazione è uno strumento che consente di comunicare in modo funzionale, ma perché ciò avvenga prima di tutto è necessario aiutare i singoli a fare chiarezza sui bisogni propri ed altrui, riconoscendo gli schemi di pensiero, di azione e di reazione, aumentando il livello di consapevolezza al fine di utilizzare al meglio le risorse personali e, dunque, raggiungere un modo di agire funzionale ed orientato al maggior benessere della famiglia. Il Mediatore Familiare si concentra sempre sulle questioni presenti, nel qui ed ora, per facilitare le parti nella riorganizzazione della relazione e nel cogliere l'opportunità di andare oltre l'interesse personale, di "*evolversi da un livello di coscienza individuale ad un livello capace di contemplare l'interesse dell'altro*" (J. Morineau "Lo spirto della mediazione").

Il Mediatore familiare mette a disposizione un insieme di competenze, abilità e tecniche tese a facilitare l'uso delle risorse personali investite per gestire la crisi e superarla, creando la possibilità di vivere le relazioni da una nuova prospettiva prima, durante e dopo l'evento separativo.

Quando i mediandi si recano per la prima volta dal mediatore, viene fatto un primo sommario esame della richiesta individuando eventuali criticità. A parere di chi scrive nulla osta al fatto che a questo primo incontro possa partecipare anche l'avvocato o gli avvocati delle parti. Si tenga presente che tale facoltà potrebbe diventare un obbligo qualora il Disegno di Legge Pillon dovesse essere accolto nella sua attuale formulazione che prevede, adottando un'impostazione simile alla mediazione civile e commerciale, l'obbligatorietà del procedimento di mediazione familiare, con presenza obbligatoria degli avvocati al solo primo incontro.

Per esperienza diretta, possiamo dire di aver sperimentato positivamente l'inclusione dell'avvocato nella mediazione familiare (sebbene in incontri predeterminati e contenuti) in quanto ciò ha permesso l'instaurarsi di un clima disteso: creando l'opportunità di conoscere e sperimentare un approccio più collaborativo, anziché avversariale, si mitiga molto la diffidenza iniziale delle parti, aprendo le porte a proficue e soddisfacenti collaborazioni. Del resto anche l'esperienza della mediazione civile e commerciale ha dimostrato sia l'utilità dello strumento nelle materie a carattere relazionale/familiare, sia l'importanza della collaborazione fra mediatore ed avvocati.

In base alla definizione della norma UNI11644 il mediatore familiare è una "*figura professionale terza imparziale e con una formazione specifica che interviene nei casi di cessazione di rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima, durante o dopo l'evento separativo. Non rientra nei compiti del mediatore familiare formulare giudizi, diagnosi, consulenze legali, pedagogiche e psicologiche*". L'attività di mediazione rimane finalizzata al raggiungimento di un accordo condiviso ed in questo distinta dalla consulenza familiare in ambito socio-sanitario o dalla terapia di coppia, intesa quale percorso psicoterapeutico avente ad oggetto i problemi di relazione dei coniugi.

La predisposizione d'animo con cui il mediatore si appresta a fornire il proprio servizio alle parti è quella del non giudizio, oltre all'imparzialità ed alla neutralità. In mediazione le parti ragionano insieme sulla definizione dei possibili accordi, si danno il tempo di sperimentarli e revisionarli. Tali accordi, sebbene non sostituiscano in alcun modo il ricorso di separazione e siano comunque

soggetti alle limitazioni derivanti dall'indisponibilità di alcuni diritti la cui disciplina è sottratta all'autonomia dei privati (es. il diritto agli alimenti o gli accordi relativi ai figli), hanno per la coppia un valore molto significativo perché condivisi e frutto dell'ascolto dei reciproci bisogni. È per questo che al termine della mediazione i mediandi sono i primi ad avvertire la necessità che l'avvocato attribuisca la giusta veste giuridica a tali patti, in quanto i diritti e gli obblighi reciproci non vengono subiti, ma accolti "quale *struttura di pace, un impegno coscienziale di corresponsabilita' fra le persone per rapporti di vita pacifica*" (S. Cotta in "Il diritto nell'esistenza"), guide necessarie alla famiglia ed alla sua esistenza.

La collaborazione fra mediatore ed avvocato, l'agire in sinergia consente, dunque, da un lato ai professionisti di dedicarsi interamente ai rispettivi ambiti di competenza e dall'altro alle parti di focalizzarsi sul presente, preparandosi a cooperare anche nel futuro, con maggiore flessibilità di fronte ad eventuali cambiamenti esercitando responsabilità personali e condivise. Ed è proprio in questa assunzione della propria responsabilità del conflitto che si genera il cambiamento da coppia coniugale a coppia genitoriale, nella massima tutela dei *diritti dei figli ad essere amati e a mantenere l'affetto con entrambi i genitori, a continuare ad essere figli vivendo il tempo della loro età, a non subire pressioni da genitori o parenti, a non essere coinvolti nei conflitti dei genitori, ad essere ascoltati, ad essere tutelati negli aspetti economici e ad essere adeguatamente e, in rispetto della loro età e sensibilità, informati sulle decisioni che li riguardano (Carta dei diritti dei figli nella separazione – AGIA).*

Con la mediazione familiare i mediandi hanno la possibilità di dialogare con l'altro genitore per condividere progetti utili per la crescita, farsi carico consapevolmente della responsabilità del mantenimento, poter vivere nuovi rapporti affettivi nel rispetto delle esigenze dei figli, mantenendo quanto di buono si è vissuto nell'esperienza passata, nella consapevolezza che anche qualora il vincolo matrimoniale venga meno, il rapporto genitoriale è destinato a durare per sempre.

In onore a tale collaborazione fra mediatore familiare ed avvocato riteniamo possano essere ricordate le parole del Prof. Avv. Alberto Trabucchi quando sosteneva che "*la famiglia come primario gruppo sociale, ancor più che dal diritto, è retta dal sentimento degli individui che la compongono...prima di tutto la famiglia è un legame di vita completo e duraturo che dagli sposi si estende ai figli... Libertà e responsabilità: libertà, e idealmente si vorrebbe che nei rapporti familiari il diritto entrasse il meno possibile, per lasciare alla coscienza morale dei soggetti il più ampio dominio di scelta e di vita: ma anche responsabilità. Meno diritto possibile, abbiamo già detto: ma aggiungiamo: tutto il diritto che è necessario. L'organizzazione giuridica è necessaria per la serietà degli impegni assunti di fronte alle persone che hanno diritto di farvi affidamento, per le vitali esigenze di coloro che hanno un diritto all'assistenza e alla protezione, e per il bene della collettività...:*"

Federica Turrin e Silvia Furlan

Che fortuna le società con ... socio unico

di Marta Lico, avvocato e componente della Commissione Giovani della Camera Civile di Padova

Nel 2014 venivo contattata da un amico il quale aveva ricevuto un'ordinanza-ingiunzione del Comune di Padova relativa ad una sanzione che egli affermava già pagata.

In particolare, la sanzione, riferita ad un verbale di contestazione relativo all'installazione di materiale pubblicitario in assenza di autorizzazione comunale, notificato alla società destinataria nonché ai quattro soci, era stata già pagata da uno dei soci.

Ritenendo che l'ordinanza fosse frutto di un errore, ho chiesto e ottenuto un colloquio con chi di competenza presso il Comune; nell'occasione, ho dovuto prendere atto che l'ingiunzione era ritenuta legittima in quanto ciascun socio veniva ritenuto trasgressore e tenuto al pagamento dell'intera sanzione.

Non ho avuto alternativa rispetto a quella di fare ricorso al Giudice di Pace. Nella mia difesa ho invocato una corretta applicazione delle norme sulla solidarietà passiva, rilevando che se fosse vero che la sanzione va moltiplicata per il numero dei soci, il diritto non sarebbe... diritto (dieci soci ... incasso decuplicato!).

Il Giudice di Pace di Padova, con sentenza 1630/2014, accoglieva il ricorso e annullava l'ordinanza ingiunzione del Comune di Padova.

L'Avvocatura civica promuoveva appello ed insisteva sul fatto che a tanti soci corrispondono altrettanti trasgressori e, dunque, altrettanti soggetti tenuti per l'intero.

Il Tribunale di Padova, con sentenza 2766/2015, rigettava l'appello confermando che il pagamento eseguito da uno dei soci aveva estinto l'unica sanzione che il Comune di Padova poteva richiedere con effetto liberatorio sia per la società sia per gli altri soci obbligati solidali.

La questione è stata sottoposta alla Suprema Corte che, a novembre 2018, con l'ordinanza 30766/18 sotto riportata, ha rigettato il ricorso confermando che il pagamento della sanzione da parte di uno dei soci aveva estinto la pretesa del Comune di Padova e che, dunque, la conclusione cui era giunto il Tribunale (e, aggiungo io, il Giudice di Pace) di Padova era corretta.

Marta Lico

ESENTE

30766-18

Oggetto

SANZIONI AMMINISTRATIVE

R.G.N. 9356/2016

Cron. 30766

Rep.

Ud. 19/09/2018

CC

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

STEFANO PETITTI - Presidente -

SERGIO GORJAN - Consigliere -

LORENZO ORILIA - Rel. Consigliere -

GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -

ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9356-2016 proposto da:

COMUNE PADOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CIANNAVEI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO MIZZONI, MARINA LOTTO, PAOLO BERNARDI;

- ricorrente -

contro

2018

3068

PIRON CARLA, DE CASSUT-AGODI ALBERTO, DE CASSUT-AGODI ALESSANDRO elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA BERGAMO;

- controricorrenti -

copia consultata su sentenze.it

avverso la sentenza n. 2766/2015 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE conclude per l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Padova in diversa composizione.

RITENUTO IN FATTO

1 – Il Comune di Padova ricorre per cassazione contro la sentenza 13.10.2015, con cui il Tribunale di Padova ha rigettato gravame proposto dall'ente contro la decisione del locale Giudice di Pace che aveva a sua volta accolto le opposizioni dei tre soci della *Jean Pierre* di De Cassut Agodi Gianpietro & C snc (esercente attività di parrucchiere) avverso le ordinanze ingiunzione emesse nei confronti di ciascuno di essi dall'ente territoriale in relazione alla installazione di materiale pubblicitario visibile dalla pubblica via in assenza della prescritta autorizzazione comunale.

Per giungere a tale conclusione il giudice di appello ha rilevato, per quanto ancora interessa:

- che la responsabilità dei soci era di tipo omissivo colposo per avere omesso di vigilare sulla legittima installazione dei mezzi pubblicitari, non potendosi invece ipotizzare un concorso di persone nell'illecito amministrativo;

- che pertanto vi era un'unica violazione della quale erano responsabili in via solidale tutti e tre i soci per non avere presentato la richiesta di autorizzazione e per non avere ~~vagliato~~ VIGILATO sulla regolarità dell'installazione dei mezzi pubblicitari;

- che comunque il pagamento eseguito da Gianpietro Cassut Agodi aveva estinto l'unica sanzione che il Comune poteva richiedere, con effetto liberatorio per la società e gli altri soci obbligati solidali.

I tre soci resistono con controricorso.

Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Con un primo motivo il Comune di Padova denunzia la violazione e/o errata applicazione degli artt. 3, 5 e 6 della legge n. 689/1981 in relazione all'art. 26 del regolamento comunale ed all'art. 6 del D. Lgs n. 507/1993, rilevando che, contrariamente a quanto

affermato dal Tribunale, la sanzione era stata correttamente irrogata a ciascun socio in quanto concorrente nell'illecito amministrativo.

1.2 Con un secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 5 della legge n. 689/1981 per avere il Tribunale errato nell'escludere il concorso di colpa dei soci nell'illecito amministrativo. Ad avviso del ricorrente, i soci che svolgevano attività di amministratore erano più di uno e quindi ognuno doveva rispondere della condotta per omessa vigilanza, con la conseguenza che il pagamento di uno solo di essi non fa venir meno l'obbligo per gli altri. Richiama la giurisprudenza in tema di concorso di persone nell'illecito amministrativo e il principio della presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito, nonchè la regola dell'onere della prova.

2 I due motivi, che ben si prestano ad esame unitario (per il comune riferimento alla individuazione del soggetto passivo della violazione amministrativa), sono infondati, anche se si rende necessario correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384 ultimo comma cpc, essendo il dispositivo conforme al diritto.

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 6 si riferisce all'imposta sulla pubblicità e non alla sanzione qui irrogata, attinente una violazione del Regolamento comunale in ordine all'affissione senza preventiva autorizzazione. A rilevare invece è la L. n. 689 del 1981, art. 6 (così, in motivazione, Sez. 2, Sentenza n. 13770 del 2009, riguardante proprio un caso di violazione di norme comunali sulle affissioni senza la preventiva autorizzazione).

Ebbene, il terzo comma della legge n. 689/1981 all'art. 6 disciplina la solidarietà nelle violazioni amministrative e stabilisce che "*Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta*".

E' stato precisato che in caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze), salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima (Sez. 1, Sentenza n. 177 del 11/01/1999 Rv. 522143).

E ancora, nella disciplina delle infrazioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, i soci di una società di persone non possono essere assoggettati a sanzione solo in base a tale qualità, perché la pena pecuniaria deve essere irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto, con l'eventuale responsabilità solidale della società, a norma dell'art. 6 della citata legge (Sez. 1, Sentenza n. 5212 del 29/11/1989 Rv. 464394).

Sempre con riferimento alla applicabilità della sanzione ai soci di società di persone, più recenti pronunzie di questa Corte - richiamate anche nelle conclusioni del Procuratore Generale - hanno affermato il principio secondo cui in tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione; ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone (nella specie una s.n.c.), non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale (v. Sez. 2, Sentenza n. 26238 del 06/12/2011 Rv. 619805; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21041 del 2013; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6068 del 2018 queste ultime non massimate).

Nel caso in esame, il giudice di appello, con apprezzamento qui non sindacabile, ha escluso il concorso nell'illecito amministrativo (v. pag. 3 sentenza impugnata).

Di conseguenza, sempre nel caso in esame (in cui l'autore materiale della affissione abusiva era addirittura ignoto, come accertato dal giudice di merito) i singoli soci, seppur amministratori, non potevano essere chiamati a rispondere, ma al più poteva esserlo in via solidale la società e, comunque, solo a determinate condizioni (v. al riguardo Sez. 2, Sentenza n. 13770 /2009 cit.).

Essendo comunque stato eseguito il pagamento della sanzione da parte di Gianpietro Cassut Agodi, uno degli amministratori (fatto assolutamente pacifico risultante dalla sentenza impugnata), la pretesa del Comune si è estinta e quindi la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale è giuridicamente corretta.

Non resta quindi che respingere il ricorso con addebito di ulteriori spese al ricorrente.

Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso sfavorevolmente, ricorrono le condizioni per dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 1.950,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

6

Roma, 19.9.2018.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 28 NOV. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

Fattura elettronica

di Bruno Zambon, dottore commercialista

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia potranno essere solo fatture elettroniche.

L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Tale adempimento riguarda anche le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali distribuzione.

Restano esonerati dall'obbligo di utilizzo della fattura elettronica:

- i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio;
- i soggetti che applicano il regime forfetario;
- le fatture derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti.

La fattura elettronica va predisposta attraverso la creazione di un file strutturato secondo un formato prestabilito (formato Xml). Sotto il profilo Iva il file strutturato della fattura deve contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dagli articoli 21 e 21-bis del Dpr 633/1972, ma può essere arricchito con dati d'interesse degli operatori (ad esempio i dati riferiti all'ordine d'acquisto ovvero i dati del contratto). Il file va poi trasmesso al destinatario della fattura attraverso il Sistema d'Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (cd. SdI), che opera quale "postino" della fattura. Il transito attraverso questo sistema consente al fisco di acquisire tempestivamente la fattura, di effettuare sulla stessa una serie di controlli e di inviarla al cessionario/committente.

L'utilizzo del SdI obbliga il cedente/prestatore ad attivare un canale di comunicazione e al cessionario/committente di indicare all'emittente un indirizzo a cui far recapitare la fattura ovvero di registrare nella sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate "Fatture e corrispettivi" un indirizzo telematico.

Ovviamente la realizzazione e la trasmissione elettronica della fattura ha come conseguenza che il documento va conservato anch'esso elettronicamente secondo le regole stabilite dal Dlgs 82/2005 e successive modifiche, dalle regole tecniche previste dal Dpcm del 3 dicembre 2013 e dal Dm del 17 giugno 2014. Per la conservazione è, comunque, sempre possibile sottoscrivere una convenzione con l'Agenzia delle Entrate che consente di ottenere gratuitamente la conservazione delle fatture.

Il ruolo cruciale del Sistema di Interscambio (SdI).

Come descritto sopra, in tutto il processo di fatturazione elettronica, un ruolo fondamentale sarà svolto dal Sistema di Interscambio.

In via di sintesi, il Sistema di interscambio:

- riceve le fatture elettroniche da parte dell'emittente e cioè del cedente/prestatore (o di un intermediario) al quale verrà rilasciato un riscontro dell'avvenuta trasmissione;
- per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettuerà successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli verrà recapitata, entro 5 giorni, una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sistema si considereranno come non emesse;
- recapita la fattura elettronica al soggetto cessionario/committente (in alternativa, la fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per conto del cessionario/committente, ad un intermediario).

Recapito delle fatture.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, si segnala che l'SdI recapita la fattura elettronica con le seguenti modalità:

a) sistema di posta elettronica certificata (PEC);

b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Per il recapito della fattura elettronica l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un servizio di registrazione "dell'indirizzo telematico" (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file.

Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili all' SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, la casella PEC è piena o non attiva ovvero il canale telematico non è attivo), l'SdI renderà disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.

Il cedente/prestatore sarà tenuto tempestivamente a comunicare, per vie diverse dall'SdI, al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione potrà essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Fatture emesse nei confronti di consumatori finali

Nel caso di fattura elettronica destinata ad un consumatore finale, ad un soggetto IVA rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell'agricoltura, il fornitore dovrà emettere la fattura indicando nel campo "Codice Destinatario" il codice convenzionale a 7 zeri ("0000000") e riportando il codice fiscale del cessionario/committente.

Tra le FAQ pubblicate nel sito dall'Agenzia delle Entrate viene chiarita la questione se il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf della fattura elettronica e se nel caso fornisca la PEC, è sufficiente l'invio dell'e-fattura a quell'indirizzo o se è tenuto a scaricarla dall' SdI.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, come stabilito dall'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l'operatore IVA è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) ed a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Fattura elettronica e guida dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato di recente una guida operativa dal titolo «*La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate*» per spiegare le novità della fattura elettronica, i servizi che l'Agenzia stessa mette a disposizione degli operatori Iva, oltre alle indicazioni per l'emissioine corretta della fattura, guida disponibile al seguente indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica.

A supporto degli operatori Iva, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi servizi gratuiti per agevolare la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche, oltre alla necessaria conservazione nel tempo in modo sicuro ed inalterato nonché per la consultazione ed acquisizione della copia originale delle fatture elettroniche correttamente emesse e ricevute.

Bruno Zambon

Pillole sul CUP

di Stefano Dalla Mutta, Presidente CUP Padova

• Cos'è il CUP?

Il C.U.P. (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali) è una libera associazione fra Ordini e Collegi aderenti attiva a livello nazionale, regionale e provinciale che ha come scopo il conseguimento di un più efficace coordinamento della presenza istituzionale degli enti rappresentativi delle categorie professionali oltre a porre in essere iniziative e programmi unitari per la salvaguardia e la promozione dei valori di libertà propri delle libere professioni e per la tutela degli interessi morali, giuridici ed economici comuni alle stesse.

• Da chi è composto il CUP?

Il C.U.P. Padova è stato costituito il 21 luglio 2000 e, attualmente, vi aderiscono 13 categorie professionali (Ordine degli Architetti, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Ordine dei Geologi, Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Notai, Collegio Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, Ordine professioni infermieristiche, Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, Collegio Professionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati) che complessivamente contano circa 22.000 professionisti iscritti.

• Di cosa di occupa il CUP e come è organizzato?

L'attività del C.U.P. Padova si sta contraddistinguendo per le molteplici iniziative di studio, approfondimento e anche di aggiornamento su temi e questioni che oltre ad essere di indubbia attualità risultano di trasversale interesse a tutte le categorie professionali aderenti. Ne sono di esempio gli ultimi eventi organizzati che trattavano: uno, il nuovo Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati (G.D.P.R.) e un altro, volto ad analizzare l'impatto dell'era digitale sulle libere professioni.

L'organizzazione di tutti gli eventi è fatta in modo collegiale dal Consiglio del CUP Padova (che è composto da un rappresentante di tutti gli aderenti) e avviene attraverso una serie di riunioni molto frequenti che, a parere di chi scrive, hanno consentito di raggiungere anche un altro risultato, ovvero, quello di creare occasioni di dialogo e di confronto (anche informale) fra le varie categorie aderenti.

Per ultimo, ma non per importanza, il C.U.P. Padova nomina anche un rappresentante delle libere professioni in seno al Consiglio Camerale della Camera di Commercio; attualmente tale incarico è egregiamente ricoperto dall'avv. Mario Liccardo.

Stefano Dalla Mutta

Caro Roberto, ci mancherai!

di Valentina Zorzan, avvocato del foro di Padova

Dopo venticinque anni di lavoro e quattro Presidenti del Tribunale, in primavera Roberto raggiungerà il pensionamento. È proprio il caso di dire che, con lui, se ne andrà un pezzo del nostro Tribunale e che l'anticamera della Presidenza non sarà più la stessa.

A Roberto auguriamo di cuore di godersi al meglio il meritato riposo, ma non possiamo oggi nascondere che ci mancheranno tanto i suoi sorrisi, la sua professionalità, la sua gentilezza e i suoi simpatici aneddoti sulla vita da 'Segretario del PresidentÈ.

In ormai non pochissimi anni di professione, nemmeno una volta mi è capitato di vederlo di malumore o scontroso nei rapporti con gli utenti del Tribunale. Quando, ancora praticante, mi presentavo, fuori orario, alla sua porta per richiedere la delega del Presidente del Tribunale per una notifica a mezzo Messi del Giudice di Pace non ho mai ricevuto un rifiuto.

Caro Roberto, sono certa che tantissimi colleghi si uniscono a me nel più sincero e affettuoso ringraziamento non solo per il lavoro da Te svolto, ma anche per la cortesia, la disponibilità e la vitalità con le quali lo hai fatto.

Davvero di cuore, grazie di tutto!

Valentina Zorzan

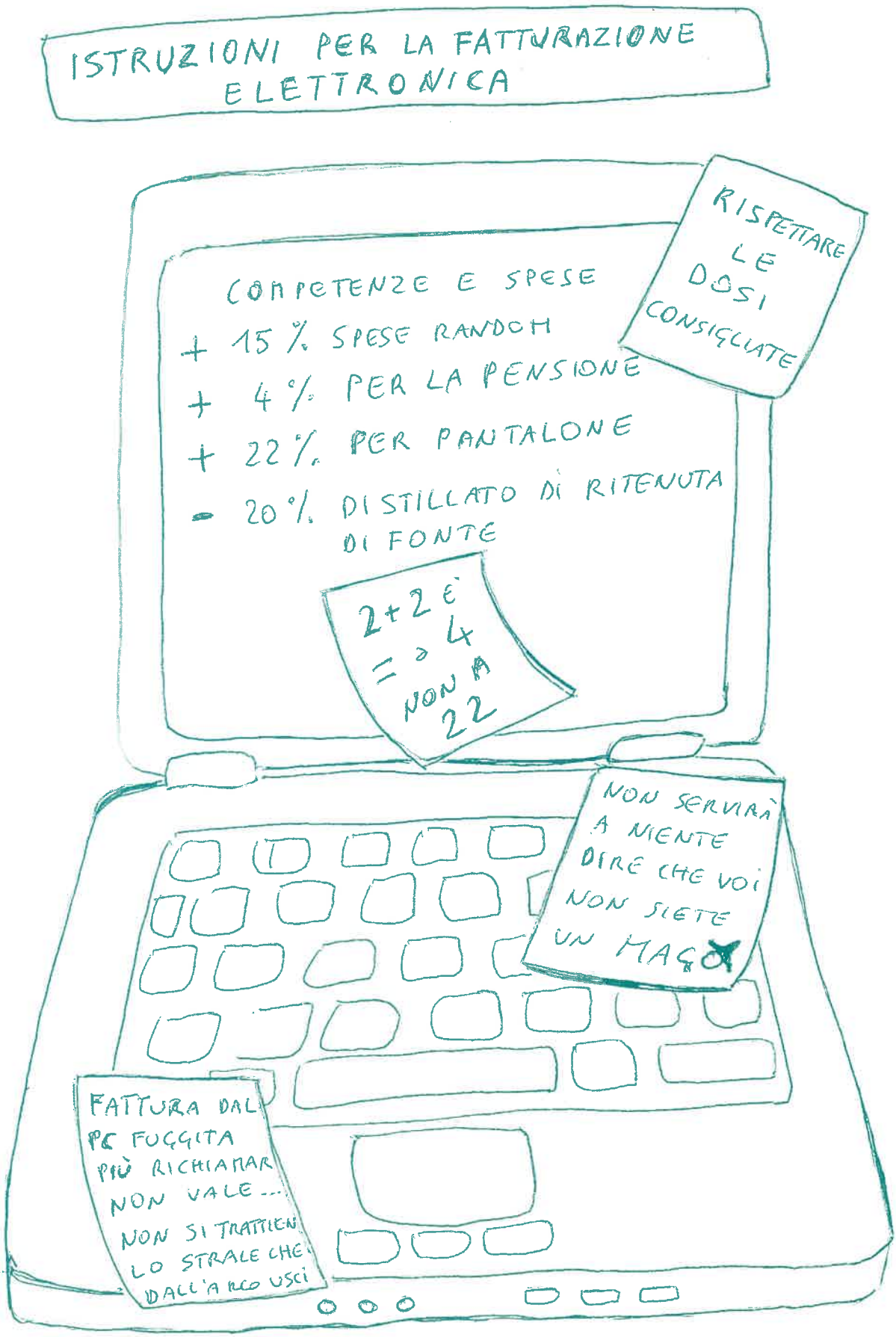

Carletto 2019

LA CAMERA CIVILE

INVITA I PROPRI ASSOCIATI,

SIMPATIZZANTI E AMICI ALLA

CENA INVERNALE

VENERDI, 15 FEBBRAIO 2019 - ore 20:00

Presso CAFFÈ PEDROCCHI – Sala Bianca

Via VIII Febbraio n. 15 – PADOVA

Il costo della cena è di € 35,00 a persona

Vi aspettiamo numerosi!

Per tutti, le adesioni dovranno pervenire entro domenica 10 Febbraio 2019, inviando una mail all'Avv. Monica Scabia: segreteria@cameracivilepadova.it

CROSSLAW

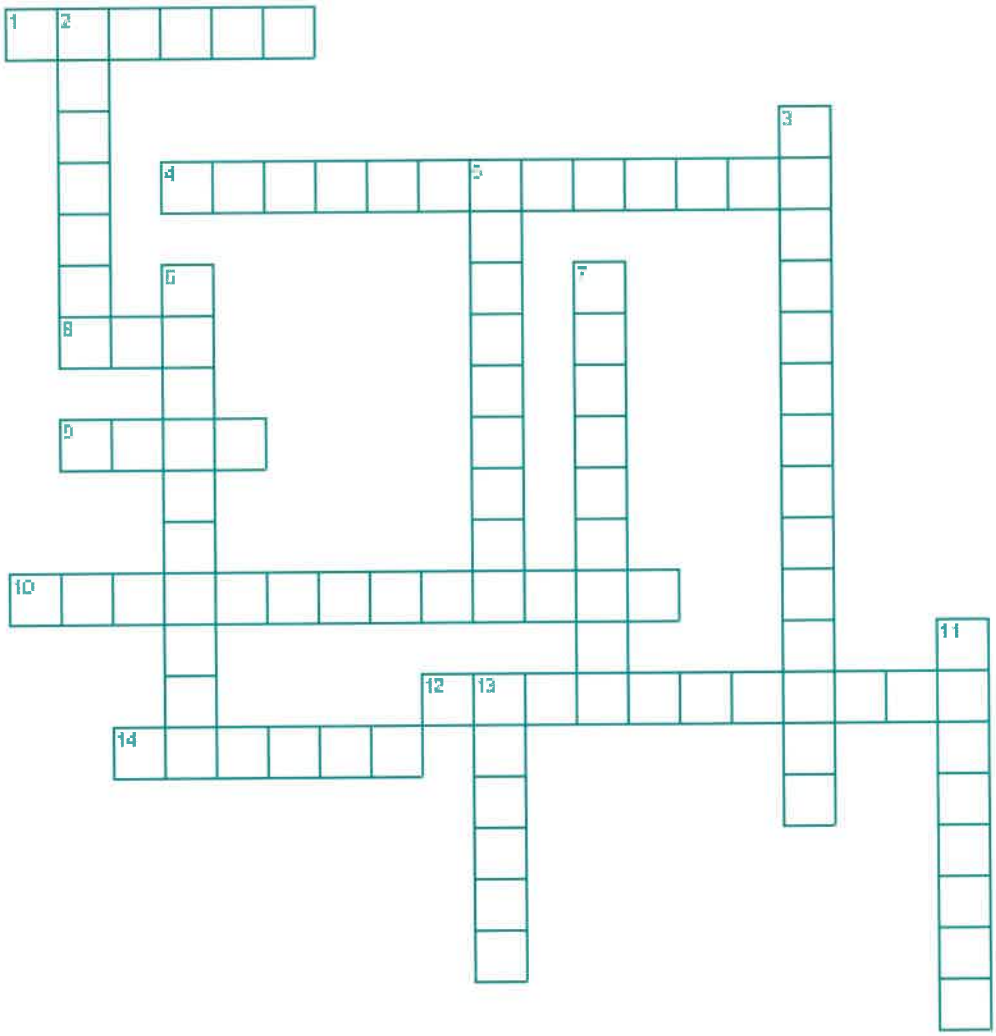

Orizontale

1. Modo d'acquisto della proprietà
4. Quella ai sensi dell'art. 138 c.p.c. può essere eseguita in mani proprie
8. Alternative dispute resolution
9. Vizio della volontà consistente in un raggiro
10. Può essere indebito
12. Mezzo d'impugnazione di una sentenza
14. Successione mortis causa a titolo particolare

Verticale

2. Forma di invalidità negoziale prevista dall'art. 1418 c.c.
3. Dalla patria potestà alla..... genitoriale
5. Contitolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento
6. Preferenza ccordata alla controparte rispetto ai terzi a parità di condizioni
7. Diritto reale
11. Successione a titolo particolare nel contratto
13. Modalità di decisione della causa riguardante diritti disponibili se le parti lo richiedono

In questo numero, al posto dei consueti "Ci piace" e "Non ci piace", volevamo salutare con affetto:

1. il Presidente Dott. Fusaro e fare al Dott. Spaccasassi, facente funzioni, tanti auguri per questo incarico;
2. la Dott.ssa Fiorillo, destinata al Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria, che lascerà un grosso vuoto nella sezione 'famiglia';
3. Roberto che meritatamente va in pensione dopo anni di servizio presso il nostro Tribunale.